




REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
Ufficio del Giudice di Pace di Apricena

17/10  
654/09 S.  
615 Gen.

Il Giudice di Pace Avv. Castello Licio ha emesso la seguente sentenza nella causa civile promossa in primo grado, avente ad oggetto "opposizione decreto prefettizio", iscritta nel ruolo generale degli affari civili sotto il n.654/09 in data 23 settembre 2009,

tra

 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Virginio Nista e Vittorio Nista, con domicilio eletto in Poggio Imperiale alla Via De Cicco n.32. giusta mandato a margine,

ricorrente

e

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia,

resistente

Udienza di discussione 22 gennaio 2010.

Svolgimento del processo

Il Comando Compagnia Carabinieri - Nucleo radiomobile - di San Severo (FG), con nota n.85/42 di prot. datata 27.05.2006 trasmetteva alla Prefettura -UTG il verbale di contestazione ai sensi dell'art. 75 dpr 309/90, come modificato dalla legge n.49 del 21.02.2006, redatto in data 27/05/2006 a carico del ricorrente per il sequestro di sostanza stupefacente di tipo "cocaina".

Effettuate le analisi dal Comando Provinciale di Foggia risultava che la sostanza sequestrata conteneva cocaina cloridrato pura con un titolo del 56,3% pari a grammi 0.094 di principio puro attivo, inferiore alla c.d. "dose media singola drogante o gratificante" ed inferiore a quello determinabile per uso personale (dose max grammi 0.750).

A seguito di tale contestazione, e dell'avvio del procedimento amministrativo di competenza della Prefettura, il ricorrente veniva così convocato per il giorno 12.02.2009.

Per esigenze amministrative il colloquio veniva rinviato al 02.03.2009, data in cui il ricorrente veniva ascoltato.

Terminata l'istruttoria veniva emesso decreto in data 02/09/2009, col quale veniva comminata al ricorrente la sospensione per la durata di mesi due della patente di guida, di mesi due della licenza di porto d'armi, passaporto ed ogni altro documento equipollente, validità dell'espatrio (qualora autorizzata) dal documento d'identità.

Avverso il decreto de quo il sig. ██████████ proponeva opposizione facendo rilevare innanzi tutto che era stato convocato per il colloquio a mezzo raccomandata A.R., e non mediante ordinanza prefettizia, come sancisce l'art. 75, quanto comma, del dpr 309/1990. Ed in secondo luogo che l'opposto decreto era stato emesso oltre il termine sancito dalla norma richiamata. Ed infine l'esistenza di condizioni oggettive tali da qualificare la violazione contestata quale "violazione di particolare tenuità".

Questo Giudice previa sospensione dell'esecutività del decreto prefettizio in oggetto, fissava l'udienza di comparizione ordinando all'Autorità emittente di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e notificazione della violazione.

La Prefettura inviava tempestivamente memoria difensiva ai sensi dell'art. 116 cpc, rappresentando l'impossibilità di costituirsi all'udienza fissata.

Nella citata memoria sosteneva che i termini di tempo previsti dalla legge per la convocazione hanno natura ordinatoria e non perentoria, in quanto per la loro inosservanza non è prevista alcuna decadenza ovvero estinzione del procedimento. Unico termine da rispettare, vertendo in tema di violazioni depenalizzate, secondo la resistente, è quello quinquennale previsto dall'art. 28 legge 689/81.

Quanto alla violazione di particolare tenuità, sosteneva che non è stato individuato dalla normativa un limite quantitativo minimo al di sotto del quale non si ravvisa la sussistenza delle violazioni amministrative di cui all'art. 75.

Motivi della decisione

L'art. 75 del dpr 309/1990 detta termini e procedura da osservarsi nei casi di specie.

Una volta che la Polizia ha proceduto alla contestazione, la stessa deve senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate, riferire al prefetto. (comma terzo).

Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Ordinanza opponibile avanti il Giudice di Pace. (comma quarto).

Non è previsto alcun termine per l'emissione del decreto con il quale il prefetto irroga la sanzione.

E' previsto solamente che questo decreto può essere impugnato nel termine di giorni 10 avanti al giudice di pace. ( comma nono).

Giustamente il ricorrente si lamenta di essere stato convocato a colloquio con raccomandata a.r., anzicchè con ordinanza motivata, comportando un inammissibile compromissione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., precludendo di fatto la possibilità del ricorrente di attivare il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di convocazione a colloquio. Evidente la violazione della procedura.

Veniamo ai termini. Violazione avvenuta il 27/05/2006- convocazione 21.1.2009, in violazione del quarto comma della norma richiamata.

Si dice da parte della Prefettura che il termine in argomento ha natura ordinatoria e non perentoria, in quanto per la sua inosservanza non è prevista alcuna decadenza ovvero estinzione del procedimento. Unico termine da rispettarsi è quello quinquennale sancito dall' art. 28 della legge 689/81.

Riferimento inconfidente perché applicabile solo quando si è quindi formato definitivamente il titolo esecutivo, vuoi per mancata opposizione, vuoi per ordinanza o sentenza definitiva.

Il termine di cui stiamo discutendo invece è in itinere. Il termine prescrizione nel presente caso, non decorre dalla data della violazione, ma dalla conclusione del processo, perché fintanto che questo è pendente la prescrizione non corre.

Opinando come fa la Prefettura, la convocazione della persona segnalata poteva essere disposta a distanza di anni.

Colloquio avvenuto il 2.3.2009. Decreto emesso il 2 settembre 2009, cioè a distanza di mesi sei.



E' vero che l'art 75 citato non prevede il termine in cui deve essere emesso il decreto, ma ciò non significa che non esista al alcun termine.

Le amministrazioni non sono svincolate da termini, in quanto devono rispettare il termine previsto dalla legge sulla trasparenza amministrativa ( legge 241/90 art.2) di giorni 30, salvo che in materia non dispongano la legge o i regolamenti.

Mettiamo da parte le norme procedurali, e esaminiamo la sostanza delle cose.

Il ricorrente è stato trovato in possesso di cocaina cloridrato pura con un titolo del 56,3% pari a grammi 0.094 di principio puro attivo, inferiore alla c.d. " dose media singola drogante o gratificante", ed inferiore a quello detenibile per uso personale ( dose max grammi 0.750).

Violazione che, in assenza di prova contraria risulta commessa per la prima volta. Per questo fatto è stata comminata la sospensione per la durata di mesi due della patente di guida, della licenza del porto d'armi, passaporto ed ogni documento equipollente.

La Prefettura sostiene che non si può far ricorso all'esimente della tenuità del fatto, in quanto il legislatore non ha specificato la quantità della merce al di sotto della quale essa è applicabile.

Va premesso che tutti i reati hanno lo scopo di proteggere i cittadini da azioni criminose perpetrate a loro danno da altri soggetti. Quindi ogni reato offende la comunità e mette in pericolo il bene protetto.

Ne caso di specie, la legge persegue chiunque spacci o faccio uso di sostanze stupefacenti, allo scopo di salvaguardare il bene della pubblica incolumità e sicurezza, e le relative conseguenze derivanti dallo stato di ebbrezza, quali incidenti stradali, lesioni personali e danno alle cose.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un reato depenalizzato di pericolo presunto o astratto.

Ora dobbiamo chiederci se di fronte ad una violazione accertata nel nostro ordinamento penale ( compreso i reati depenalizzati) vi sia possibilità di graduazione della lesione del bene protetto.

Dalla tesi esposta dalla Prefettura (non è stato individuato dalla normativa un limite quantitativo minimo al di sotto del quale non si ravvisa la sussistenza delle violazioni amministrative di cui all'art. 75) si evince che ritiene che i reati di pericolo presunto o astratto non consentono di valutare l'azione al fine di stabilire se questa metta concretamente in pericolo il bene giuridico protetto, nonché in

quale misura il detto bene sia insidiato, giacchè è il legislatore che, in via preventiva, stabilisce la pericolosità della condotta.

Tesi che questo Giudicante non condivide.

La particolare tenuità del fatto non è un elemento a sé riferito all'entità del danno o del pericolo, ma è il giudizio sintetico sul fatto concreto elaborato alla luce di tutti gli elementi in una formula di sintesi e di rielaborazione dei dati stessi, comportando una complessiva valutazione della particolare condotta portata a conoscenza degli organi giudiziari.

La Corte Costituzionale ( sentenza n. 62/ 1986) ha affermato che "spetta al giudice, dopo aver ricavato dal sistema e dalla norma particolare interpretata, il bene od i beni tutelati, attraverso l'incriminazione d'una determinata fattispecie tipica, determinare, in concreto ciò che, non raggiungendo la soglia di offensività dei beni in discussione, è fuori del penalmente rilevante."

Fuori discussione e' che è compito del giudice e non del legislatore stabilire se una minima quantità di cocaina sia, nella concreta fattispecie, inidonea ad offendere i beni tutelati dalle normative in discussione.

Conseguentemente il Giudice deve appurare in concreto la carenza dell'offesa da farsi in relazione alla funzione svolta dall'atto ed a nozioni di comune esperienza.

La quantità accertata sta a significare che ci troviamo di fronte ad un soggetto, che non ne fa uso abituale. Il che esclude che il bene protetto innanzi specificato ed individuato (pubblica incolumità e sicurezza) possa essere messo in pericolo dall'agente.

Inoltre è provato, dal momento che non è smentito dalla Prefettura, che per il ricorrente è stata la prima volta che è incappato nella violazione in argomento. Inoltre la violazione contestatagli, come suol dirsi, gli è stata di lezione, come si desume dal colloquio durante il quale ha messo la sua colpa, e che l'intervento operato dai Carabinieri era stato provvidenziale non permettendogli il materiale consumo della sostanza acquistata.

Ritiene questo Giudicante conseguentemente che il ricorrente per la prima volta può essere mandato esente da ogni penalità.

Definito così il processo è d'obbligo compensate interamente tra le parti le spese processuali.

PQM

~~REDACTED~~  
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato dal sig. [REDACTED]  
in data 23 settembre 2009 avverso il decreto del Prefetto di Foggia prot.n.ro  
483/06/area IV not. emesso il 02/09/2009 e notificato il 21/09/09, così decide:

- 1 - Accoglie il ricorso, stante la tenuità della violazione,
- 2 - Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Apricena, li 22 gennaio 2010.

IL CANCELLIERE  
Area Foggia - Ufficio Provinciale  
Dr. Antonio M. [REDACTED] Associato

Il Giudice di Pace  
Avv. Castello Licio



*del contabile dk*  
08-03-2010

IL CANCELLIERE  
Area Foggia - Ufficio Provinciale  
Dr. [REDACTED] Associato